



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER”

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 di data 25.10.2023

Modificato con deliberazione n. 41 di data 29.12.2025

Titolo I – PREMESSA

Art. 1

Principi generali

Il Comune di Mezzocorona riconosce, sostiene e promuove, mediante la concessione di sussidi, il “Nido Familiare – Servizio Tagesmutter” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, e s. m., di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale o in strutture comunali, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Sussidio economico e destinatari del sostegno

1. Il sussidio economico è rivolto ai genitori dei bambini/e residenti nel territorio del Comune di Mezzocorona, i cui bambini fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, o che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento:
 - a) di norma nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa, salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale e che devono essere debitamente certificati dal richiedente.
 - b) per almeno 50 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino;
 - c) per un massimo di 120 ore per mese. Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato con delibera della Giunta Comunale in rapporto alle disponibilità finanziarie ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicato al soggetto gestore del servizio.
2. Il sostegno si concretizza nell’erogazione di un sussidio corrispondente ad un contributo orario erogato agli organismi di cui all’articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.
3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico di nido d’infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3

Modalità di calcolo del sussidio

1. Il Comune di Mezzocorona determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell’art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
2. L’ammontare del sussidio orario, determinato in rapporto al valore dell’Indicatore della Condizione Economico Familiare (di seguito I.C.E.F.), nello specifico Indicatore Famiglia, viene stabilito con provvedimento del Comune.

3. L'ammontare del contributo orario riconosciuto viene determinato fra un importo minimo, fissato in € 5,20, ed uno massimo, fissato in € 7,00, e aumenta al diminuire dell'indicatore I.C.E.F. – Famiglia, come indicato nella seguente tabella:

<i>Classi di valore I.C.E.F.</i>	<i>Valore del contributo orario</i>
<i>Inferiore o uguale a 0,1300</i>	<i>€ 7,00</i>
<i>Uguale o maggiore a 0,4000 o dichiarazione assente</i>	<i>€ 5,20</i>

Il contributo orario minimo è applicato anche alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite I.C.E.F. o che non hanno diritto a tali agevolazioni.

Nel caso di contemporanea frequenza del nido familiare da parte di più figli, il contributo orario relativo al primo figlio sarà calcolato per intero, mentre per il secondo figlio e successivi sarà riconosciuta una maggiorazione del 15% sul contributo orario spettante per il primo figlio.

4. In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore di servizio effettivamente fruite e non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia.
5. Il sussidio è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia solo in caso di malattia debitamente documentata.
6. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate, il Comune si riserva di adeguare il contributo concesso.
7. La Giunta Comunale provvederà con propri atti all'aggiornamento del contributo orario, alla eventuale modifica delle classi di valore I.C.E.F. di cui al precedente comma 3 e alla gestione del servizio di Tagesmutter.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini e bambine disabili

1. In riferimento ai bambini e bambine, portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare – servizio Tagesmutter" in forma personalizzata, il Comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, escluso quello della residenza nel comune, e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali, secondo il modello predisposto dagli stessi, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio, l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.
- Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione I.C.E.F. del proprio nucleo familiare, ottenibile presso gli sportelli dei C.A.F. convenzionati e copia del contratto di servizio con l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio

2. Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione al protocollo comunale.

Art. 6

Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del sussidio orario concesso dal Comune.
3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio del Comune di Mezzocorona usufruiscono del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente al Comune copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.
4. Previa specifica istanza, da presentarsi entro una settimana dalla modifica dell'orario concordato con l'ente gestore, a seguito di sopravvenute nuove esigenze, è consentito alla famiglia utilizzatrice la modifica del monte ore di servizio richiesto all'atto della iniziale domanda di ammissione, rispettando peraltro il limite massimo di 120 ore mensili indicato al precedente articolo 2. L'ente gestore è responsabile in solido con il genitore della comunicazione di eventuali modifiche di orario.
5. Il monte ore autorizzato con il Nulla Osta del Comune deve corrispondere al monte ore indicato nel contratto stipulato con l'ente gestore della famiglia che usufruisce del servizio nido familiare.

Art. 7

Responsabilità del Comune

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

Art. 8

Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.